



SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

RITA FILIPPINI

Bologna, 13 aprile 2016

ADEMPIMENTI POST FUSIONE

AMMINISTRAZIONI CENTRALI E ALTRI ENTI

ISTAT

CODICE STATISTICO - MONTANITÀ

Al fine di acquisire il codice statistico, è necessario che la Regione inoltri una comunicazione avente ad oggetto:

- la legge di fusione ed il numero del BURERT in cui è stata pubblicata (con testo di legge allegato);
- la richiesta di attribuzione del nuovo codice statistico;
- l'eventuale precisazione relativa alla montanità del nuovo comune.

Riguardo alle esatte classificazioni in merito alla fascia altimetrica e alla montanità del nuovo comune, si è stabilito che la fascia altimetrica di collina è attribuita con il criterio della prevalenza e la montanità parziale è attribuita prendendo atto delle classificazioni dei comuni preesistenti.

Le classificazioni attribuite da Istat al nuovo comune non hanno effetto ai fini dell'accesso alle agevolazioni specificamente previste per la montagna e per le zone svantaggiate: le condizioni di maggior favore restano infatti attive per le sole zone già delimitate.

AGENZIA DELLE ENTRATE

CODICE CATASTALE

Viale Aldo Moro 52
40127 Bologna

Tel.: 051.527.5202
Fax: 051.527.5764

Email: sistautloc@regione.emilia-romagna.it
Pec: sistautloc@postacert.regione.emilia-romagna.it

Al fine di acquisire il codice catastale, è necessario che la Regione inoltri una comunicazione avente ad oggetto:

Occorre che la Regione invii una comunicazione comprendente:

- la richiesta del nuovo codice catastale del comune ai fini degli adempimenti tributari dei contribuenti, ma cruciale per tanti altri successivi adempimenti;
- la legge regionale di fusione;
- l'indicazione dei precedenti comuni che si sono fusi;
- la data in cui sarà operativo effettivamente il nuovo comune.

L'attribuzione del nuovo codice catastale non fa venir meno la riconoscibilità storica negli archivi e nelle banche dati dei comuni soppressi (presso l'ufficio "archivio anagrafico" dell'agenzia delle entrate esiste infatti l'archivio di tutti i Comuni d'Italia, compresi quelli soppressi). Il codice catastale accompagna la vita di ogni comune, resta valido per tutto il periodo della sua esistenza e sarà riconoscibile anche in futuro come memoria storica limitatamente al periodo di esistenza.

SUB CODICI CATASTALI

I Comuni possono chiedere anche sub-codici catastali, corrispondenti ai territori dei precedenti comuni singoli. In particolare, in tal caso si dovrebbero creare identificativi delle sezioni catastali del nuovo Comune in coincidenza con l'ambito territoriale degli ex Comuni.

CODICE BELFIORE

Il codice Belfiore corrisponde al codice catastale e ha ricadute, a livello regionale, con riguardo a centri per l'impiego che erogano servizi ai lavoratori a livello territoriale. Vista la coincidenza tra codice catastale e codice Belfiore, non occorre fare alcunché, se non una comunicazione regionale alle proprie competenti strutture.

CODICE FISCALE – PARTITA IVA

Sebbene il codice fiscale vada richiesto dall'ente direttamente interessato, Regione e Agenzia delle entrate hanno convenuto che il modello di richiesta (a seguito di una comunicazione della Regione all'Agenzia) possa essere sottoscritto dal Sindaco di uno dei Comuni e consegnato all'Agenzia, unitamente alla legge regionale di fusione, senza aspettare l'istituzione formale del nuovo ente.

Tuttavia, in tal caso, il codice fiscale assumerà la data di attribuzione e sarà necessario posticiparla alla data di effettiva istituzione del Comune. Il codice fiscale non muterà, dovrà solo essere posticipata la data ad esso riferita, secondo le modalità indicate dall'Agenzia delle entrate.

Si precisa, infine, che, qualora la partita IVA non sia richiesta contestualmente al codice fiscale, essa non potrà coincidere con il codice stesso.

REGISTRO IMMOBILIARE CONSERVATORIA

La Regione comunica all'Agenzia delle Entrate (e p.c alla SOGEI) la legge regionale di fusione, i Comuni che si fondono e il nuovo Comune nato da fusione, per gli adempimenti di competenza, in tema di registro immobiliare e conservatoria.

MINISTERO DELL'INTERNO

CODICE "ENTE"

Il codice ente (inserito anche nei certificati di bilancio ex art. 161 del D. lgs. n. 267 del 2000) viene rilasciato dal Ministero dell'Interno (Dipartimento Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale dei Servizi elettorali, Ufficio IV Servizi informatici elettorali, Sistema Unico Territoriale), a seguito di una nota trasmessa dalla Regione.

CONTRIBUTO STATALE

La Regione invia al Ministero dell'Interno (Dipartimento Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, Ufficio Trasferimenti Ordinari agli Enti Locali, Sportello Unioni) la legge regionale istitutiva del nuovo Comune, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.M. 21/01/2015 per l'erogazione del contributo statale.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

ARCHIVIO CENTRALE CED MOTORIZZAZIONE CIVILE

La Regione provvede ad inviare una lettera al Centro Elaborazione Dati motorizzazione con la quale, segnalando le intervenute leggi regionali di fusione, si evidenzia l'esigenza dell'aggiornamento automatico d'ufficio, a cura del Centro di elaborazione dati motorizzazione, di tutti i dati contenuti negli archivi centrali e riferiti ai territori interessati dai processi di fusione (patenti, ecc.).

TRASCRIZIONI – MOTORIZZAZIONE CIVILE – ACI

Sono da effettuare le trascrizioni al PRA dei veicoli di proprietà comunale: i veicoli devono essere trasferiti al nuovo Comune. Per ogni passaggio di veicoli dai preesistenti Comuni al nuovo Comune, occorre che quest'ultimo compili una nota di presentazione PRA NP3 (di cui al link <http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/modulistica-pra.html>), il modello 2119 MCTC.

Tale operazione non comporta oneri fiscali, come affermato dalla L. n. 56/2014, art. 1, comma 128 “Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali”. Se l'esenzione da Imposta provinciale di Trascrizione, Imposta di Bollo è da rintracciarsi nell'art. 1 comma 128 Legge 56/2014, l'esenzione dagli emolumenti PRA si rintraccia, invece, nell'art. 4 del D.M. 21 marzo 2013.

Si precisa che l'art. 1, comma 127 della L. n. 56/2014 stabilisce: “Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti”.

MINISTERO ECONOMIA

PATTO DI STABILITÀ

La Regione finora ha comunicato al Ministero l'intervenuta fusione (allegando anche la relativa legge regionale), affinché si procedesse all'aggiornamento dell'anagrafica del patto di stabilità interno, citando gli estremi di legge che esoneravano il nuovo Comune dal patto per 5 anni (art. 1, comma 498, lettera b), L. 190/2014).

Tuttavia, occorre monitorare l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 709-734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) sulle amministrazioni territoriali, con particolare riguardo alle nuove regole sul pareggio di bilancio. Tali disposizioni, infatti, hanno abrogato le norme relative alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali, nonché quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni così come disciplinato dalla legge n. 190 del 2014 e introducono il principio del pareggio del bilancio per gli enti locali e le regioni, definendolo come il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. La nuova regola contabile segna il sostanziale superamento, sia per le regioni che per gli enti locali, del Patto di stabilità interno, che ha costituito finora la regola con cui è stato disciplinato il concorso degli enti territoriali agli obiettivi delle manovre finanziarie. **Occorre, dunque, riflettere su come potrà eventualmente essere mantenuto il “vantaggio” originariamente previsto in materia per i Comuni**

nati da fusione, anche alla luce dell'art. 4, comma 4 del D.L. 210/2015 convertito nella L. 21/2016 (il quale dispone che per i comuni istituiti a seguito di fusione che hanno concluso l'iter entro il 1° gennaio 2016, l'obbligo del rispetto delle disposizioni sul pareggio di bilancio, di cui all'articolo 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1° gennaio 2017).

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CODICE SIOPE

Il codice SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) è rilasciato dal Ministero dell'economia, sulla base di una richiesta rivolta dai tesorieri/cassieri dei Comuni alle Ragionerie territoriali dello Stato, per consentire la trasmissione telematica dei dati afferenti agli incassi e ai pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche. Di norma la procedura è recata da uno specifico Decreto ministeriale finanze, reperibile nel sito internet www.siope.tesoro.it. Nelle esperienze concrete è stato finora possibile fare la richiesta anche prima della istituzione del nuovo Comune, ma necessariamente disponendo già del codice fiscale.

CONTO SPECIALE TESORERIA

Di norma i Sindaci dei comuni preesistenti presentano istanza per l'apertura del conto indicando il codice fiscale del nuovo comune e il Tesoriere.

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE (IGM)

L'Istituto ha il compito di fornire supporto geotopografico alle Unità e ai Comandi dell'Esercito italiano e svolge le funzioni di ente cartografico dello Stato ai sensi della legge n. 68/1960. La Regione trasmette una nota all'Istituto per dare informativa dell'intervenuta variazione territoriale, comunicando la legge di fusione, la decorrenza della stessa e i Comuni coinvolti.

INAIL e INPS

POSIZIONE ASSICURATIVA TERRITORIALE e POSIZIONE CONTRIBUTIVA

La Regione scrive ad Inail, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ad INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale, per l'attivazione della posizione contributiva INPS e della posizione assicurativa (PAT) INAIL. In particolare, si segue una soluzione analoga a quella prospettata per la richiesta del codice fiscale, ossia la richiesta da parte di uno dei Sindaci

dei Comuni preesistenti unitamente alla legge di fusione. Poiché per presentare la richiesta occorrono il nuovo codice statistico, il nuovo codice catastale, il nuovo codice ente ministeriale, il nuovo codice fiscale, il nuovo CAP, il Sindaco provvederà alla richiesta non appena saranno noti tutti e 5 gli elementi riferiti al nuovo Comune.

Nel novembre 2015, la Direzione regionale INPS ha diramato una nota nella quale si afferma che, ancor prima dell'insediamento del Commissario, uno dei Sindaci in carica comunica alla Direzione regionale INPS i 5 dati indispensabili per l'identificazione del nuovo ente:

- a) codice fiscale del nuovo Comune;
- b) codice catastale;
- c) codice statistico;
- d) codice ente del Ministero dell'Interno;
- e) codice di avviamento postale.

La nota contiene inoltre indicazioni in merito all'attivazione delle posizioni contributive del nuovo Comune per la gestione pubblica (ex INPDAP). La richiesta potrà essere firmata da uno dei Sindaci in carica allegando:

- 1) codice fiscale del nuovo Comune;
- 2) ubicazione della sede legale del nuovo Comune;
- 3) Statuto e regolamento approvati;
- 4) Pianta organica;
- 5) Elenco nominativo del personale in servizio, con indicazione del codice fiscale, dell'area contrattuale di appartenenza, della qualifica, dell'orario contrattuale (tempo pieno/part time), nonché dell'eventuale appartenenza a categorie protette;
- 6) Copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del legale rappresentante sottoscrittore della richiesta.

La nota si chiude con la precisazione che “Per la documentazione eventualmente non disponibile, è necessario fare riserva espressa di successivo inoltrò”.

POSTE ITALIANE

CODICE DI AVVIAMENTO POSTALE - CAP

Nella prassi maturata finora, i CAP sono stati assegnati ai nuovi Comuni, rinviandone la validità alla pubblicazione ufficiale nel sito di Poste Italiane (pubblicazione che, ad esempio, per il 2016 è programmata nel mese di aprile).

Nel frattempo, mantengono la loro efficacia i CAP afferenti ai Comuni preesistenti, come prevede anche l'art. 1, comma 129 della legge n. 56/2014 (“Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti”).

E' accaduto, nella prassi, che, in alcuni casi, il nuovo Comune abbia assunto il CAP di uno dei preesistenti Comuni.

Il nuovo Comune dovrà essere indicato sia con la denominazione del Comune sia, in caso di omonimia della denominazione stradale, con l'indicazione della “località”, corrispondente a quella dei Comuni preesistenti.

Si veda quanto riportato nel sito di Poste Italiane al link <http://www.poste.it/postali/cap.shtml>:

“Per esempio, la Via Aldo Moro è presente sia a Sissa che a Trecasali, comuni fusi nell'unico comune di Sissa Trecasali, di seguito come scrivere l'indirizzo:

SIG. MARIO ROSSI

VIA ALDO MORO SISSA 8

43018 SISSA TRECASALI PR

ING. GIUSEPPE BIANCHI

VIA ALDO MORO TRECASALI 8

43018 SISSA TRECASALI PR”.

CAMERA DI COMMERCIO

Riguardo alla posizione delle imprese nelle banche dati della Camera di Commercio, nelle precedenti esperienze di fusioni, alcune Camere di Commercio si impegnarono ad effettuare, direttamente e a proprie spese la volturazione automatica delle posizioni delle imprese, senza alcun onere per le medesime. E' importante che il nuovo Comune si attivi prendendo immediatamente contatti con la Camera di Commercio di riferimento, affinché, da un lato, sia valutata la situazione concreta delle posizioni sul territorio interessato dalla fusione e, dall'altro, venga concordato il percorso da seguire per il subentro del nuovo Comune.

REGIONE

ANAGRAFICHE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

La Regione provvede al proprio interno a dare comunicazione dell'intervenuta fusione alle competenti strutture, affinché vengano tempestivamente apportati gli aggiornamenti alle banche dati regionali (ad esempio in tema di medici di medicina generale, Sistema Sole, guardia medica, ecc.).

BANCHE DATI AGRICOLTURA - AGREA

La Regione provvede al proprio interno a dare comunicazione dell'intervenuta fusione alle competenti strutture, affinché vengano tempestivamente apportati gli aggiornamenti alle banche dati regionali. Deve, inoltre, essere data comunicazione dell'intervenuta fusione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA dalla quale prendono avvio le procedure per le erogazioni a livello regionale.

QUOTE ASSOCIATIVE LEPIDA

Nelle esperienze maturate finora la Regione ha riacquistato le quote in eccedenza, in quanto per legge ogni Comune può avere esclusivamente una partecipazione fino a 1000 euro; poiché ordinariamente tutti i Comuni hanno sottoscritto la quota massima, in caso di fusione può rimanerne una soltanto e le altre verranno riacquistate dalle Regione.

REGISTRO DEI BENEFICIARI DELLA REGIONE

La Regione trasmette ai Comuni nati da fusione la modulistica (relativa al Tesoriere ed ai conti di Tesoreria Unica) utile affinché i nuovi Comuni possano essere iscritti all'anagrafe dei beneficiari della Regione. La competente struttura regionale aggiorna l'archivio dei creditori sulla base delle modulistiche compilate da parte di ciascun Comune.

VIABILITÀ

Non sono rilevabili particolari ricadute in conseguenza alle fusioni, in quanto ai vecchi Comuni subentra come beneficiario il Comune con riguardo ai finanziamenti e l'archivio regionale delle strade deve essere aggiornato con i nuovi Comuni. La nuova segnaletica è, invece, di competenza del Comune nuovo.

SERVIZIO CIVILE REGIONALE

E' necessario procedere all'adeguamento straordinario delle banche dati regionali. È quindi opportuno che il nuovo Comune interessato al tema dell'accreditamento prenda contatti con il referente regionale, responsabile della gestione dell'Albo regionale del servizio civile e

dell'istruttoria delle richieste d'accreditamento e d'adeguamento dell'iscrizione presentate dagli enti accreditati nell'Albo.

ONERI DI URBANIZZAZIONE

Per ricondurre ad unità le differenti classi di appartenenza dei preesistenti Comuni, è necessaria una deliberazione dell'Assemblea legislativa. In attesa della modifica/integrazione della deliberazione dell'Assemblea legislativa che recepisca le novità istituzionali sopravvenute, può trovare applicazione il principio di continuità territoriale, ampiamente riconosciuto dalle leggi regionali istitutive dei nuovi Comuni, in base al quale gli atti amministrativi a contenuto generale, riferiti ai preesistenti Comuni, restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non venga adottata la disciplina relativa al nuovo Comune.

COMUNE

STATUTO E REGOLAMENTO DEI MUNICIPI

L'art.15, comma 2, del TUEL, così come modificato dall'art.1 comma 117 della L.56/2014, dispone che i comuni che hanno avviato il procedimento di fusione, possano definire lo statuto del nuovo ente, anche prima della istituzione dello stesso, a patto che lo statuto venga approvato in testo conforme da tutti i consigli comunali. Tale statuto "provvisorio" entra in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimane vigente fino a che non sia eventualmente modificato dagli organi del comune frutto della fusione.

In assenza di uno statuto provvisorio, la L. n. 56/2014 all'art. 1, comma 124, lettera c) prevede che “fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti”.

Il nuovo Statuto può anche prevedere che nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse vengano istituiti dei municipi, e può stabilire che anche i suoi organi siano eletti direttamente dai cittadini (art. 16 TUEL). L'organizzazione e le funzioni di questi ultimi viene disciplinata, oltre che dallo Statuto, da apposito Regolamento che il nuovo Comune dovrà adottare. Per far coincidere l'elezione diretta dei Consigli di Municipio con le prime elezioni amministrative del nuovo ente, è accaduto che la parte del Regolamento dei municipi riguardante specificamente l'elezione dei consigli stessi sia stata approvata con decreto dallo stesso Commissario prefettizio (salvo far approvare dal nuovo Consiglio - dopo l'insediamento degli organi del nuovo Comune a seguito delle elezioni comunale - il Regolamento dei municipi nel suo complesso).

RSU

Per definire il passaggio dalle RSU dei preesistenti Comuni a quelle del nuovo ente, si rendono necessari accordi tra RSU e sindacati territoriali, in quanto le RSU in carica di fatto decadono con la soppressione dei preesistenti Comuni.

AUTORITA' DI VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI – AVCP

Il nuovo Comune deve essere registrato e abilitato come nuovo centro di costo nelle procedure relative agli appalti di lavori, forniture.

CONSIP - CONTRATTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Con riguardo alla segnalazione da effettuare a Consip per l'acquisto di beni e servizi (segnalazione relativa ai punti ordinanti - referenti dei singoli preesistenti comuni- registrati al portale e al nominativo del nuovo punto ordinante per il nuovo comune), i nuovi Comuni devono procedere direttamente alla segnalazione stessa. Nelle esperienze maturate, per effettuare tale segnalazione, i nuovi punti ordinanti (con potere di acquisto) dei nuovi Comuni hanno chiamato il numero verde di Consip e, parlando direttamente con un operatore, hanno elaborato la domanda di abilitazione per il nuovo Comune.

REGISTRO STATO CIVILE

Pur essendo teoricamente possibile l'articolazione del nuovo registro comunale in sezioni, corrispondenti ai registri dei preesistenti Comuni, la scelta operata dai nuovi Comuni finora è stata quella di adottare un Registro unico costituente la somma dei registri degli ex Comuni.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo della centrale unica di committenza decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione (art. 33, comma 3-bis, D.Lgs. n. 163/2006).